

**MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**  
**DECRETO 13 ottobre 1992 n°584.**

Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare

**IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n° 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n° 562, concernente la repressione della senseria per il collocamento della gente di mare;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n° 3042, relativa alla istituzione di uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le capitanerie di porto;

Visti gli art. 125, 126, 1176, 1177, del codice della navigazione;

Visto l'art. 2098 del codice civile;

Visto l'art. 17 della legge del 23 agosto 1988, n°400;

Considerata la necessità di dettare una nuova normativa generale sostitutiva delle norme particolari che attualmente regolano il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;

Vista la comunicazione in data 14 febbraio 1992 prot. n° 4140589 alla presidenza del Consiglio dei Ministri;

**ADOPTA**

il seguente regolamento

**Art. 1.**

*Ricorso al collocamento*

1. Il ricorso al collocamento è obbligatorio per l'arruolamento dei marittimi disoccupati (sottufficiali e comuni ) da imbarcare su tutte le navi nazionali di qualsiasi tipo, per qualsiasi scopo armata, e per l'imbarco di marittimi italiani su navi di bandiera estera noleggiata a scafo nudo da armatori italiani.
2. Non sono soggetti all'obbligo del collocamento:
  - i marittimi in regime di "continuità di rapporto di lavoro" con l'armatore;
  - i marittimi che intendono essere imbarcati:
    - a) su navi inferiori a 50 T.S.L. o su velieri e motovelieri;
    - b) su rimorchiatori in servizio locale;
    - c) sulle navi che esercitano il traffico locale;
    - d) sulle navi che effettuano la pesca costiera;
    - e) su navi da carico aventi tonnellaggio compreso tra 50 e 150 T.S.L. con contratto a compartecipazione;
    - f) su navi da pesca aventi tonnellaggio compreso tra 50 e 150 T.S.L. che effettuano la pesca mediterranea ovvero oltre gli Stretti con contratto a parte.

## **Art. 2**

### *Tenuta e contenuto dei registri di collocamento*

1. Per ciascuna qualifica l'ufficio di collocamento cura la tenuta dei registri dei marittimi disoccupati elencati in ordine numerico di iscrizione.
2. I registri indicano per ogni marittimo: il numero d'ordine e la data di iscrizione; nome, cognome e data di nascita; il compartimento marittimo di immatricolazione con il relativo numero; domicilio; la data ed il motivo della cancellazione o, in caso di imbarco, il nome e il numero di iscrizione della nave sulla quale l'iscrizione è stato imbarcato; la motivazione dell'eventuale ripristino del numero di turno.
3. I registri suddetti potranno essere tenuti anche mediante sistemi informatici.

## **Art. 3**

### *Istituzione dei turni*

1. Presso ogni ufficio di collocamento è istituito un turno generale per ciascuna qualifica prevista dal presente regolamento, nel quale vengono iscritti, a loro richiesta, i marittimi disoccupati (sottufficiali e comuni) che desiderano essere imbarcati.
2. I marittimi possono chiedere l'iscrizione presso un qualsiasi ufficio di collocamento, indipendentemente dal domicilio, dalla abituale residenza o dal compartimento di immatricolazione.
3. E' vietata l'iscrizione presso più uffici di collocamento.
4. L'armatore, indipendentemente dal suo luogo di residenza, per l'imbarco di personale su navi da crociera o da passeggeri o su quelle da carico superiori alle 3000 T.S.L., e comunque in tutti i casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è tenuto a promuovere l'istituzione presso gli uffici di collocamento di propri turni particolari, suddivisi per qualifica, e ad iscrivere il personale disoccupato, compreso quello di fiducia necessario per i servizi di bordo.

## **Art. 4**

### *Modalità per l'iscrizione nei turni*

1. Per l'iscrizione al turno generale l'interessato deve far pervenire all'ufficio di collocamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'autorità marittima, il comune di residenza, l'armatore od un suo rappresentante, ovvero l'organizzazione sindacale di categoria, domanda in carta semplice corredata del libretto di navigazione.
2. L'interessato deve inoltre dichiarare la sua qualità di disoccupato. Tale dichiarazione dovrà essere confermata allo stesso ufficio ogni sei mesi, pena la cancellazione dai turni.
3. E' ammessa la richiesta verbale di iscrizione purché effettuata personalmente dal marittimo.
4. Per l'iscrizione nei turni particolari l'armatore deve avanzare richiesta scritta, corredata del libretto del marittimo che intende far iscrivere.

5. I marittimi da iscrivere per la prima volta nei turni particolari devono essere individuati tra quelli iscritti nel turno generale di qualsiasi ufficio di collocamento o nel turno particolare di riserva, qualora istituito.
6. Prima di procedere all'iscrizione l'ufficio deve accertare che: il libretto di navigazione sia in corso di validità; l'annotazione relativa all'ultimo sbarco sia redatta secondo le vigenti disposizioni; la qualifica spettante al richiedente corrisponda ai titoli, alla navigazione effettuata ed alle mansioni svolte; il marittimo sia stato sottoposto alle visite mediche previste dalle vigenti disposizioni. I>
7. Il marittimo che chiede di essere iscritto nel turno generale per una qualifica inferiore a quella cui ha diritto, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta. Analoga dichiarazione dovrà essere resa se la richiesta viene effettuata per l'iscrizione nei turni particolari.
8. Il marittimo iscritto nel turno generale, può chiedere il passaggio ad altra qualifica, se in possesso dei requisiti previsti. Nella nuova qualifica occuperà l'ultimo posto della graduatoria.
9. Qualora la navi si trovi all'estero, i passaggi ad una qualifica superiore possono essere effettuati solo per casi di assoluta ed inderogabile necessità di servizio.
- 10.. Le funzioni inerenti la nuova qualifica saranno espletate sino al ritorno della nave nel primo approdo nazionale.

#### **Art. 5**

##### *Richiesta d'imbarco e sua pubblicità*

1. Le richieste d'imbarco di personale devono essere presentate a cura dell'armatore, o di un suo rappresentante, all'ufficio di collocamento almeno il giorno precedente la chiamata.
2. Le richieste urgenti devono specificare i motivi per i quali sono state avanzate.
3. Sono considerati urgenti le chiamate effettuate per navi che sostano in porto meno di 12 ore ovvero quelle per motivazioni imprevedute ed imprevedibili, comunque non imputabili all'armatore.
4. E' consentito presentare la richiesta d'imbarco per navi non ancora giunte in porto, per le quali è prevista una sosta inferiore a 12 ore. Tale richiesta è accolta a condizione che sia avanzata in tempo utile perché possa essere pubblicizzata.
5. L'armatore che si avvale di turni particolari, qualora la propria nave soste in porto in cui non ha promosso l'istituzione di un proprio turno ai sensi dell'art.3, può presentare istanza di imbarco presso l'ufficio di collocamento dove ha curato l'istituzione di un proprio turno particolare.
6. Per le richieste di imbarco è consentito l'uso dei moderni mezzi di comunicazione (es. fax, telex, ecc.)
7. La richiesta di imbarco viene affissa nell'albo dell'ufficio di collocamento che provvede a darne comunicazione anche agli organi di informazione locale (stampa, radio, televisione, ecc.), specificando il giorno e l'ora in cui verrà effettuata la chiamata di imbarco.

## **Art. 6**

### *Chiamata d'imbarco*

1. La chiamata all'imbarco avviene nel giorno ed ora stabiliti dall'ufficio di collocamento e diffusa nei modi previsti dall'art. 5.
2. La chiamata all'imbarco per una nave non ancora giunta in porto deve essere effettuata cronologicamente dopo quelle relative alle navi in porto. L'ingaggio del marittimo decorre comunque dal giorno di chiamata.
3. I marittimi compresi fra i primi dieci iscritti nel turno della qualifica chiamata, che non rispondano alla chiamata stessa, vengono cancellati dal turno.
4. Le chiamate per le quali motivi di urgenza non consentano di dare diffusione nei modi previsti dal precedente art. 5, non danno luogo alla cancellazione di alcun marittimo. Per l'imbarco si osserva ugualmente, l'ordine cronologico degli iscritti.
5. Le richieste di imbarco del personale iscritto a turno, sono numeriche; sono fatte salve le disposizioni per il personale di cui agli articoli 7 (personale di fiducia), 8 (personale per navi di particolare imprese armatoriali), 9 (personale di libera scelta) e, qualora previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro o aziendali, è ammessa la libera scelta per i marittimi iscritti nei turni particolari.
6. L'armatore o il comandante della nave non può rifiutare il marittimo avviato per l'imbarco; sono fatti salvi i casi in cui il marittimo sia stato sbarcato, per accertata colpa grave, dalla stessa nave, ovvero da altra nave dello stesso armatore.
7. I marittimi che abbiano fruito di esodo agevolato da parte dello stesso armatore o gruppo armatoriale non possono essere reimbarcati.
8. Qualora la chiamata abbia avuto esito negativo, l'ufficio di collocamento, a richiesta ed a spese dell'armatore o di un suo rappresentante, dovrà interessare altri uffici di collocamento, anche con procedura d'urgenza..
9. I marittimi iscritti in turni particolari hanno diritto di prelazione qualunque sia il porto nazionale in cui si trovi la nave.
- 10.. Qualora i marittimi da imbarcare siano in numero superiore a quelli iscritti nei turni particolari, il maggior fabbisogno dovrà essere soddisfatto con il personale del turno particolare di riserva oppure, qualora il turno di riserva non sia stato istituito o sia insufficiente, si procede con chiamata di imbarco dal turno generale del porto dove si trova la nave.
- 11.. Per l'imbarco di marittimi su navi ormeggiate in approdi sforniti di uffici di collocamento è data facoltà all'armatore od ai suoi rappresentanti di effettuare la richiesta di imbarco presso un qualsiasi ufficio di collocamento con le modalità previste dall'art.5.
12. I marittimi iscritti nei turni generali non sono tenuti a rispondere alle chiamate per l'imbarco con contratti alla parte o a compartecipazione. In caso di mancata adesione a tale tipo di chiamata non si procede alla cancellazione.

## **Art. 7**

### *Personale di fiducia*

1. E' considerato di fiducia il seguente personale: a) per le navi da carico - tutti i sottufficiali; b) per le navi da passeggeri - tutti i sottufficiali; infermiere, un

cameriere per ogni classe di passeggeri, bambinaia, guardarobiera, barista, guardiano notturno alberghiero, cambusiere, chef, 1° e 2° cuoco, dispensiere equipaggio, lavandaia, tipografo e il personale di cui alla nota di calce all'elenco del personale addetto ai servizi vari contemplato nell'allegato al presente regolamento.

2. Tale personale iscritto nel turno generale o nei turni particolari, può essere imbarcato su richiesta nominativa dell'armatore qualunque sia l'ufficio di collocamento in cui è iscritto.

### **Art. 8**

#### *Personale per navi di particolari imprese armatoriali*

1. Le imprese armatoriali che esercitano attività in particolari condizioni di ambiente, di mezzi e con finalità speciali (quali, ad esempio, quelle che armano le navi per la pesca atlantica, per le navi da recupero, le navi scuola ed i mezzi navali speciali per le attività petrolifere off-shore e simili) possono essere autorizzati dal Ministero della Marina Mercantile ad effettuare richieste nominative di personale iscritto nei turni di collocamento.
2. I marittimi iscritti nei turni particolari, avviati all'imbarco, vengono cancellati da tali turni.

### **Art. 9**

#### *Personale di libera scelta*

1. L'armatore o il comandante della nave può imbarcare, con richiesta nominativa, oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 7 e 8, nei seguenti casi: navi fino a 3000 T.S.L.; navi estere noleggiate a scafo nudo da armatori italiani; marittimi in soprannumero rispetto alla tabella di armamento; marittimi designati a lavori di comandata; marittimi imbarcati con contratti a compartecipazione o alla parte.

### **Art.10**

#### *Imbarco di personale in soprannumero*

1. I marittimi in soprannumero rispetto alla tabella di armamento possono essere imbarcati, con richiesta nominativa, qualunque sia il turno di appartenenza.
2. l'imbarco del marittimo in soprannumero deve risultare da un'apposita annotazione sia sul ruolo di equipaggio che sul libretto di navigazione.
3. Il personale imbarcato in soprannumero non può sostituire il personale di tabella sbarcato dalla nave o da altre navi dello stesso armatore, anche se in navigazione od all'estero tranne che per cause di forza maggiore. In tali ipotesi la reintegrazione della tabella di armamento dovrà avvenire presso il primo scalo della nave in territorio nazionale ovvero al primo porto se la nave non è diretta in Italia e non è previsto il suo rientro entro 30 giorni della data dello sbarco del marittimo.

### **Art. 11**

#### *Imbarco su navi fino a 150 T.S.L.*

1. I marittimi iscritti ai turni di collocamento, imbarcati su navi fino a 150 tonnellate di stazza lorda, conservano il numero di turno fino al momento della chiamata sempreché queste non vengano impiegate fuori del Mediterraneo.

### **Art. 12**

#### *Imbarcati di marittimi con contratti alla parte o a compartecipazione e di marittimi proprietari o comproprietari di navi.*

1. Il marittimo imbarcato con contratto alla parte o a compartecipazione che, per cause indipendenti dalla sua volontà, sbarchi prima di aver compiuto 11 mesi di navigazione, viene reinscritto nel turno con il proprio numero.
2. I marittimi proprietari di almeno un carato di una nave possono essere imbarcati sulla stessa, con precedenza sugli iscritti al turno generale e particolare, nel porto in cui è fatta la richiesta di imbarco e in altri porti, purché il titolo di proprietà risulti da apposito documento rilasciato dall' autorità marittima.

### **Art. 13**

#### *Imbarco diplomati istituti nautici e degli istituti professionali di Stato*

1. L'armatore può imbarcare con richiesta nominativa diplomati degli istituti nautici. Per la sezione di coperta in qualità di giovanotti oppure in qualità di marinai se hanno maturato almeno sei mesi di navigazione.
2. Per la sezione di macchina in qualità di giovanotti di macchina oppure in qualità di comuni di macchina se hanno maturato almeno sei mesi di navigazione.
3. I diplomati degli istituti professionali di Stato per le attività marinare delle sezioni meccanici elettricisti e frigoristi di bordo possono essere iscritti nei turni di collocamento rispettivamente con le qualifiche di operaio meccanico, elettricista e frigorista.

### **Art. 14**

#### *Imbarco su navi di bandiera estera*

1. Il marittimo imbarcato su navi battenti bandiera extracomunitaria è cancellato dai turni di collocamento per il periodo di imbarco .
2. L' autorità marittima che procede all'imbarco darà comunicazione ai competenti uffici di collocamento.

### **Art. 15**

#### *Rifiuto d'imbarco*

1. Il marittimo non può rifiutare l'imbarco, salvo motivi di carattere eccezionale che saranno vagliati rispettivamente dall'ufficio di collocamento, o dall'armatore a seconda dell'appartenenza al turno generale o al turno particolare.

2. Il marittimo che, senza giustificato motivo, rifiuti l'imbarco, viene cancellato dal turno.

### **Art. 16**

#### *Cancellazione dal turno di imbarco*

1. La cancellazione dai turni di collocamento, oltre che nei casi previsti dagli articoli 4, 6, 8, 11, 14, 15, si effettua d'ufficio qualora il marittimo sia stato cancellato dalle matricole e dai registri ai sensi dell'art. 120, lettera f), del codice della navigazione.
2. La reinscrizione nei turni di collocamento potrà avvenire nei casi previsti dall'art. 121 del codice della navigazione.
3. In occasione di appello generale degli iscritti nei turni di collocamento, la risposta nei termini e con le modalità previste dal bando da parte del marittimo iscritto determina lo spostamento della data di iscrizione nel turno.
4. Tale data sarà quella dell'ultimo giorno utile per rispondere all'appello medesimo.
5. L'imbarco del marittimo iscritto in turno particolare su nave di altro armatore comporta la cancellazione da tale turno.

### **Art. 17**

#### *Marittimi alle armi*

1. Il marittimo iscritto nel turno di collocamento che sia stato chiamato alle armi per servizio di leva, o richiamato, conserva il numero di iscrizione attribuitogli.
2. Nel caso, in cui il suo numero d'iscrizione è stato raggiunto dalle chiamate, il marittimo è reinscritto, a domanda, conservando il suo precedente numero.
3. Il termine per richiedere la reinscrizione è fissato in giorni trenta dalla data di congedo. Entro tale termine l'interessato deve far pervenire all'ufficio apposita domanda con allegata copia del foglio di congedo. Nel caso di marittimo iscritto a turno particolare tale documentazione deve essere inviata alla società nei termini previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o aziendali.

### **Art. 18**

#### *Reiscrizione dei marittimi nei turni*

1. I marittimi iscritti al turno generale che, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, non abbiano risposto alla chiamata per essere imbarcati possono essere reinscritti con lo stesso numero, qualora l'ufficio di collocamento riconosca valide le motivazioni addotte e probante la documentazione prodotta.
2. Sono cause di reinscrizione nei turni: le malattie; gli infortuni; le misure restrittive della libertà personale non imputabili al marittimo; la morte o malattia grave del coniuge, dei figli, dei genitori e dei fratelli.
3. Altre ipotesi devono essere sempre non dipendenti dalla volontà del marittimo e documentate.
4. La reinscrizione dei marittimi nei turni si applica anche a coloro che siano stati sbarcati per cause non dipendenti dalla loro volontà e che, a seguito di detto

sbarco, non abbiano potuto ultimare il periodo di imbarco previsto dalle norme sull'avvicendamento.

5. La reiscrizione dei marittimi nei turni di cui ai commi precedenti deve essere chiesta all'ufficio di collocamento entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento dalla data di sbarco o da quella della guarigione se si tratta di sbarco per malattia od infortunio.
6. I marittimi facenti parte dei turni particolari, per ottenere la reiscrizione in detti turni da parte della società dalla quale dipendono, devono presentare le giustificazioni e produrre idonea documentazione alla società stessa, secondo le norme e le garanzie previste dai contratti collettivi nazionali o aziendali vigenti.
7. Il marittimo deve essere altresì reiscritto al collocamento con lo stesso numero di turno nella ipotesi in cui lo stesso, arruolato a viaggio, sia sbarcato entro 30 giorni dalla data d'imbarco per malattia o infortunio.

### **Art. 19**

#### *Elencazione delle qualifiche*

1. Nei turni di collocamento il personale è distinto secondo le qualifiche indicate nell'allegato al presente regolamento. Per l'iscrizione il marittimo deve essere in possesso dei requisiti minimi indicati a fianco di ciascuna qualifica, nonché della certificazione prevista dalla convenzione internazionale sugli "standars" di addestramento del 1978, ratificata con legge 21 novembre 1985, n° 739.
2. Le qualifiche e i requisiti possono essere modificati con decreto del Ministro della marina mercantile in relazione a nuove esigenze derivanti dall'evoluzione tecnologica delle navi e della conseguente modifica della ripartizione del lavoro a bordo, o dall'applicazione della citata convenzione e sue eventuali modifiche e integrazioni.
3. In via transitoria e fino al 25 novembre 1992 saranno considerate valide le qualifiche acquisite in base alle normative preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 20**

#### *Contributi e rilascio buono d'imbarco*

1. Il servizio di collocamento per la gente di mare è gratuito.
2. Al funzionamento dell'ufficio provvede l'armamento italiano con il contributo di una quota per ogni persona imbarcata stabilita con decreto del Ministero della marina mercantile.
3. I marittimi avviati a bordo per servizi di comandata sono considerati imbarcati ai fini del contributo armatoriale.
4. L'ufficio di collocamento deve rilasciare, al marittimo che deve essere imbarcato, il "buono d'imbarco" e deve provvedere contestualmente alla cancellazione del marittimo dal turno di collocamento e ad annotare la data di imbarco, il nome e il numero della nave.

## **Art. 21**

### *Provvedimenti disciplinari*

1. I marittimi ai quali sia stata inflitta la sanzione prevista dall'art. 1252, primo comma, punto 4, del codice della navigazione hanno diritto alla reinscrizione nei turni di collocamento alla scadenza del termine indicato dal provvedimento di inibizione.

## **Art. 22**

### *Iscrizione nei turni di marittimi appartenenti ai Paesi della Comunità economica europea*

1. Ai marittimi disoccupati (Sottufficiali e Comuni) degli Stati membri della Comunità economica europea che abbiano interesse all'iscrizione nei turni di collocamento si applicano le norme previste dal presente regolamento per i marittimi italiani disoccupati
2. L'istanza da presentare all'ufficio per l'iscrizione dei marittimi della Comunità europea dovrà essere corredata del libretto di navigazione o documenti analoghi rilasciati dallo Stato di appartenenza con l'indicazione del domicilio eletto.
3. Ai marittimi predetti si applicano le norme sanitarie previste per i marittimi nazionali.
4. L'avvenuto imbarco di marittimi della Comunità su navi italiane deve essere comunicato al Ministero della marina mercantile -Direzione generale del lavoro marittimo e portuale.

## **Art. 23**

### *Iscrizione di marittimi appartenenti a Paesi extracomunitari*

1. L'imbarco di marittimi extracomunitari è disciplinato dall'art. 318, secondo comma, e dall'art. 319 del codice della navigazione.
2. Verrà consentita l'iscrizione del personale medesimo in appositi turni di collocamento, in attuazione delle disposizioni che saranno emanate ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n° 39.

## **Art. 24**

### *Comitato centrale per il collocamento della gente di mare*

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato centrale per il collocamento della gente di mare.
2. Su richiesta del Ministero della marina mercantile oppure delle associazioni armatoriali ed organizzazioni sindacali della gente di mare, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa al collocamento dei marittimi ed all'applicazione delle norme contrattuali.
3. Il Comitato centrale nominato con decreto del Ministro della marina mercantile è presieduto dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile ed è composto come segue: il vice direttore del lavoro

marittimo e portuale; due funzionari della Direzione generale lavoro marittimo e portuale con qualifica non inferiore a primo dirigente; un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto; quattro rappresentanti delle associazioni armatoriali; quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali della gente di mare; un funzionario di livello non inferiore alla settima della Direzione generale lavoro marittimo e portuale - segretario.

4. I rappresentanti delle associazioni armatoriali e delle organizzazioni sindacali sono scelti su designazione delle associazioni ed organizzazioni maggiormente rappresentative.

#### **Art. 25**

##### *Sanzioni e norme abrogate*

1. Chiunque non osserva le norme del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi vigenti.
2. Nella materia disciplinata dal presente regolamento sono abrogate le disposizioni in contrasto o incompatibili con il medesimo.
3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Ministro TESINI